

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 288/CGF

(2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 16 giugno 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Vito Giampietro, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

1) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL SIG. UCCELLINI MATTEO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 10.1.2011 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA TORNEO ALLIEVI “SANTA CRISTINA” ATLETICA DEL PO/CASALPUSTERLENGO JUV. DEL 15.5.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 44 del 20.5.2010)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S., come sopra proposto dal Sig. Uccellini Matteo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO A.S.D. NOCERA CALCIO A CINQUE AVVERSO LE SANZIONI:

- SQUALIFICA PER 5 GARE AL CALCIATORE NOVELLI ROCCO;
- AMMENDA DI €500,00 ALLA RECLAMANTE,

INFLITTE SEGUITO GARA DI AMMISSIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A CINQUE SERIE B – I^a FASE - F.LLI CAMBISE CALCIO A 5/NOCERA CALCIO A 5 DEL 5.6.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 784 dell’8.6.2010)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Nocera Calcio a Cinque di San Marzano (Salerno) riduce:

- a 3 gare la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Novelli Rocco;
- a €300,00 la sanzione dell’ammenda inflitta alla reclamante.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 16 giugno 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete